

Orlandi (Entrate) l'agevolazione fino al 2020 poi esclusione dal perimetro per tutti

Patent box, marchi in soffitta

Le istanze già presentate non saranno rinnovabili

DI VALERIO STROPPA

Patent box sui marchi in salvo per le istanze presentate nel 2015 e 2016, ma trascorsi i cinque anni agevolati il beneficio non sarà rinnovabile. L'esclusione dei brand dal perimetro oggettivo della detassazione, prevista dal 1° gennaio di quest'anno dal d. n. 50/2017, comporta implicitamente l'impossibilità di estendere la validità del regime opzionale oltre il primo quinquennio (ossia al massimo entro il 2019, per chi ha presentato domanda nel 2015, o entro il 2020, per chi l'ha fatto nel 2016). Il chiarimento, già contenuto nella relazione di accompagnamento alla manovra correttiva, arriva da Rossella Orlandi, direttore dell'Agenzia delle entrate, nel corso dell'audizione presso le commissioni riunite bilancio di camera e senato (si veda ItaliaOggi di ieri).

La precisazione sgombra il campo da ogni residuale dub-

bio, evidenziando come «in tal modo è stato possibile estendere al massimo consentito il c.d. periodo di grandfathering, ossia il limite temporale massimo stabilito dall'Ocse al 30 giugno 2021 entro cui far cessare i benefici concessi dai regimi non conformi al nexus approach». In arrivo un decreto interministeriale Mise-Mef per dettare le nuove disposizioni operative, coordinando le prescrizioni del decreto 30 giugno 2015 con i contenuti dell'articolo 56 del d. n. 50/2017 (oltre che per fissare le regole per lo scambio di informazioni richiesto dall'Ocse sulle opzioni esercitate per i marchi d'impresa).

Transfer pricing. Il nuovo articolo 31-quater del dpr n. 600/1973, introdotto dall'articolo 59 della manovra correttiva, prevede tra l'altro la



Il testo dell'audizione sul sito www.italiaoggi.it/ documenti

possibilità per il fisco italiano di accordare una diminuzione del reddito dichiarato a una società residente per effetto di una contestazione dei prezzi di trasferimento operata da una tax authority estera. A tale scopo, le imprese italiane dovranno presentare un'apposita istanza, per la quale modalità e termini saranno stabiliti con un provvedimento delle Entrate. Tuttavia, «la norma ha già tracciato con chiarezza le condizioni di accesso da parte del contribuente», precisa Orlandi, «è sancito che la rettifica sia stata resa definitiva, sia stata operata nel rispetto del principio di libera concorrenza e sia stata esercitata da uno stato con il quale è in vigore una Convenzione che preveda un adeguato scambio di informazioni». Una novità che dovrebbe garantire un impulso significativo alla risoluzione delle controversie internazionali, senza più l'obbligo di passare dalle procedure amichevoli (Map) per eliminare la doppia imposizione.

Compensazioni crediti visto per quelli non Iva

Sulle compensazioni di crediti diversi dall'Iva effettuate prima dell'entrata in vigore del d. n. 50/2017 cala la scure del visto di conformità. Alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 57/e del 4 maggio scorso non è infatti possibile scongiurare la necessità di apporre il visto di conformità anche agli altri crediti fiscali utilizzati in compensazione fino al 24 aprile 2017, per importi superiori a 5 mila euro. Gli unici che dopo la lettura della citata risoluzione possono tirare un sospiro di sollievo sono dunque i contribuenti che hanno utilizzato crediti Iva, per i quali l'Agenzia ha fatto sapere ieri che giovedì il sistema funziona correttamente e che le circa mille deleghe che sono state ritate saranno accolte regolarmente se presentate nei prossimi giorni. La risoluzione chiarisce, infatti, che soltanto per le dichiarazioni già presentate, entro il 23 aprile scorso, prive del visto di conformità, di fatto solo il modello Iva 2017, restano applicabili i precedenti vincoli. Per tutti gli altri crediti, ed è qui che la risoluzione lascia intravedere scenari quantomeno incerti, è necessario apporre il visto di conformità qualora si intenda compensare crediti per importi superiori ad euro 5 mila. L'interpretazione potrebbe far ritenere indebite le eventuali compensazioni di crediti Irpef, Ires, Irap o per eccedenze di ritenute d'acconto, già eseguite prima del 24 aprile scorso ma che emergeranno solo da dichiarazioni che verranno presentate nei prossimi mesi (entro il 30

settembre in particolare) se nelle stesse non verrà apposto il visto di conformità introdotto dalla nuova normativa. Su queste tematiche e sulle incertezze è intervenuta ieri anche la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro con una apposita circolare. Secondo i consulenti del lavoro le incertezze normative connesse alla data di entrata in vigore delle nuove limitazioni alle compensazioni orizzontali di crediti fiscali, necessitano un differimento dell'efficacia delle disposizioni stesse. Secondo la Fondazione studi fra i crediti oggetto delle nuove limitazioni non rientra il c.d. bonus Renzi perché non indicato nell'articolo 37 del d. l. 223/2006 e perché lo stesso «presenta caratteri di specialità rispetto agli altri crediti d'imposta in quanto il sostituto d'imposta svolge un'attività di erogazione dello stesso per conto dell'Agenzia delle entrate». Inoltre la circolare in oggetto, dopo aver ripercorso tutto il nuovo assetto normativo, sottolinea anche la richiesta di proroga del termine di entrata in vigore con modifiche.

Sulla questione ieri anche le sigle sindacali dei commercialisti (Adc - Aide - Anc - Andoc - Unagraco - Ungdceec - Unico) hanno evidenziato con una nota che la procedura continua a funzionare male.

Andrea Bonghi

Sigarette elettroniche, tante tasse, niente gettito

L'aumento della tassazione sulle sigarette elettroniche ha clamorosamente macato il bersaglio del gettito. Erano attesi 115 mln di euro, ne sono entrati solo 5 mln. Inoltre, l'aumento delle accise ha comportato la proliferazione di fenomeni evasivi ed elusivi, principalmente dovuti ad alcune carenze della normativa e dalla mancanza di adeguati controlli amministrativi. La relazione tecnica al dlgs 188/2014 «Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei nonché dei fiammiferi» prevedeva un gettito pari a 115 mln nel 2015 e 85 per il 2016, tuttavia è stata registrata un'entrata di soli 5 mln di euro nei due anni. Per quale motivo? Semplice, lo stesso decreto ha stabilito un'imposta di consumo pari a 0,393 euro (più Iva) il millilitro per i liquidi da inalazione; perciò il livello di imposizione non dipende dal contenuto di nicotina, che rappresenterebbe un indicatore più adatto, bensì dalla quantità totale del liquido contenuto nel flacone. La nicotina costituisce un parametro di tassazione più efficace in quanto, oltre a rispondere ad un criterio di prevenzione, è facilmente monitorabile attraverso la filiera. Perciò, sarebbe necessario definire un tributo parametrato a questa sostanza, come succede anche per gli alcolici, che non scontano l'accisa sul liquido totale, ma esclusivamente sulla concentrazione di alcol presente nelle varie bottiglie. Il nuovo regime impositivo ha comportato un aumento dei prezzi di vendita al pubblico del 150% e all'ingrosso di oltre il 300% rispetto all'anno scorso, determinando, di conseguenza, una perdita di concorrenza delle imprese italiane nei confronti dei competitor stranieri. L'Italia è il primo paese che ha deciso di imporre una tassa sulle sigarette elettroniche. Il fatturato delle aziende italiane, infatti, è passato dai 450 mln del 2013 ai 300 mln del 2014 fino ai 60 mln del primo semestre 2015, con una diminuzione degli addetti al settore, passati dagli 8 mila del 2013 ai 2.500 attuali. In aggiunta, a causa di scarsi controlli frontalieri e dell'aumento dei prezzi al dettaglio dovuti alla definizione dell'imposta, un buon numero di consumatori ha optato per comperare i modelli e i liquidi online, principalmente da siti di aziende estere. Le stesse aziende, spedendo tramite dei corrieri basse quantità di liquidi, evitano i controlli doganali.

COMUNICAZIONI

Iva, alert per 190 mila contribuenti

L'Agenzia delle entrate sta inviando 191.221 mail agli indirizzi Pec di alcuni contribuenti che presentano eventuali anomalie nella dichiarazione Iva per consentirgli di controllarle e, se necessario, mettersi in regola. È un'opportunità per coloro che non hanno presentato la dichiarazione Iva per l'anno d'imposta 2016 o che l'hanno presentata compilando solo in parte il quadro Va che così possono ancora rimediare e pagare sanzioni ridotte senza ricevere controlli.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate pubblicato sul sito internet, vengono definite le modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni oppure segnalare alle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze sconosciuti al Fisco che possano giustificare l'anomalia o sanare l'irregolarità avvalendosi del rinvio di competenza operativa. La comunicazione, oltre alla modalità Pec, è consultabile all'interno del Cassetto fiscale, presente nell'area riservata dei servizi telematici dell'Agenzia.

MEF

Entrate tributarie più 2,4%

Entrate tributarie erariali in crescita del 2,4% nel primo trimestre 2017. Gli incassi accertati in base al criterio della competenza giuridica, informa il Mef, ammontano a 94.599 milioni di euro, in aumento del 2,4% (+2.200 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo del 2016. Le imposte dirette registrano un gettito complessivamente pari a 52.931 mld, in aumento dell'1,7% (+909 mln) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le entrate Irpef ammontano a 47.545 mld, in aumento di 761 mln (+1,6%) per effetto principalmente dell'andamento positivo delle ritenute da lavoro dipendente (+1,8%). All'andamento delle imposte dirette di gennaio-marzo 2017 hanno contribuito anche altri tributi, in particolare il gettito derivante dalla collaborazione volontaria (voluntary disclosure), che ha fatto registrare versamenti per 352 milioni di euro, con un aumento di 70 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2016.